



QING LU

Professore associato – Università degli Studi di Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese)

## INTRODUZIONE GENERALE AL DIRITTO DELLE SUCCESSIONI CINESE\*

SOMMARIO: 1. *Lo stato attuale del diritto delle successioni nell'ordinamento giuridico cinese.* – 2. *Il concetto di famiglia in Cina e la sua influenza sul diritto delle successioni.* – 3. *I principi generali del diritto delle successioni cinese.* – 4. *L'incapacità e l'indegnità a succedere.* – 5. *L'oggetto della successione.* – 6. *L'apertura della successione. L'accettazione e la rinuncia all'eredità.* – 7. *Le azioni ereditarie. La prescrizione.* – 8. *La successione legittima.* – 9. (segue) *La rappresentazione.* – 10. *La successione testamentaria.* – 11. (segue) *I legati.* – 12. *Altre norme in tema di eredità.* – 13. *I problemi più discussi nell'attuale fase di codificazione.* – 14. *Conclusioni.*

1. – In Cina, non abbiamo ancora un Codice civile, solo numerose leggi speciali su varie materie del diritto civile, tra le quali: la Legge sui principi generali del diritto civile (1986) ora in larga misura sostituita dalla Parte generale del diritto civile (2017, su cui torneremo nel prosieguo), la Legge sui contratti (1999), la Legge sui diritti reali (2007), la Legge sul matrimonio (1981), la Legge sulle successioni (1985), la Legge sulla responsabilità da fatti illeciti (2009). Secondo l'art. 13 della Costituzione cinese, lo Stato protegge per legge i diritti patrimoniali privati e i diritti ereditari dei cittadini. La Legge sulle successioni, emanata nell'aprile del 1985, si compone di cinque capitoli (norme generali, successione legittima, successione testamentaria e legato, norme in tema di eredità, norme supplementari) e di 37 articoli. Ovviamente, rispetto a quanto previsto in materia di successioni *mortis causa* nel diritto italiano, i contenuti della Legge sulle successioni cinese si rivelano piuttosto semplici. Dopo più di trent'anni di sviluppo dell'economia, peraltro, le condizioni patrimoniali e sociali dei cittadini cinesi sono migliorate, con la conseguenza che da tempo si discute della necessità di modificare la suddetta Legge.

L'opportunità di risistemare le norme sulle successioni è finalmente offerta dal progetto di codificazione, iniziato nell'anno 2014. Secondo il programma legislativo, la codificazione si sta svolgendo in due passi: l'approvazione innanzi tutto di regole sul diritto civile in generale e, successivamente, entro il 2020, di un testo che coordini le attuali leggi concernenti diverse materie del diritto civile (inclusa la Legge sulle successioni), cioè di un vero e proprio Codice civile. Abbiamo appena concluso il primo passo. La Parte generale del diritto civile è stata approvata il 15 marzo 2017 dall'Assemblea Nazionale del Popolo ed è entrata in vigore il 1° ottobre 2017. Pertanto, ci troviamo ora in un momento importante per il riordinamento del nostro diritto delle successioni.

---

\* Scritto destinato all'Opera collettanea *Casi controversi in materia di diritto delle successioni*, II, *Esperienze straniere*, in preparazione per la *Collana del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Verona*.

# JUS CIVILE



È interessante notare, inoltre, che la Corte Suprema ha emanato (in data 11 settembre 1985) una “Interpretazione giudiziale” concernente proprio l’applicazione e l’integrazione della Legge sulle successioni (di seguito denominata semplicemente “Interpretazione”). Tale “Interpretazione” non presenta alcuna somiglianza con il massimario della Corte di Cassazione italiana. Essa, al contrario, è normalmente composta di articoli del tipo di quelli che si trovano contenuti in una legge, assolvendo così la funzione di supporto nell’interpretazione della normativa vigente e, in alcuni casi, persino la funzione di colmare vuoti normativi, per mezzo di direttive che si rivelano assai importanti per i giudici nell’applicazione concreta delle norme. Ciò considerato, le “interpretazioni giudiziali”, anche se in teoria non hanno forza di legge, assumono grande rilevanza all’interno del sistema giuridico cinese, fino a trasformarsi, da semplici indicazioni con efficacia meramente persuasiva, in una sorta di *quasi legge* da rispettare.

2. – Perché la Legge sulle successioni contiene così pochi articoli, rispetto alle altre leggi speciali in materia di diritto civile? La Legge sui contratti, per esempio, contiene 428 articoli, la Legge sui diritti reali 247, la Legge sulla responsabilità da fatti illeciti 92. Inoltre, come è potuto accadere che la Legge sulle successioni sia stata applicata dalla giurisprudenza, per tutti questi anni, senza modifiche?

Tralasciando il fatto che negli anni ottanta del secolo scorso, dopo la rivoluzione culturale dell’epoca di Mao, il sistema giuridico cinese non era così sviluppato come oggi, una spiegazione potrebbe essere collegata alle c.d. politiche del figlio unico. Queste politiche sono state avviate dagli anni settanta del secolo scorso ed estese su scala nazionale nel 1982. Solo negli ultimi anni, precisamente a partire dal 2016, con le modifiche apportate alla Legge sulla popolazione e sulla pianificazione familiare, i genitori cinesi possono avere due figli. Si può facilmente immaginare l’influenza di tale scelta sul diritto delle successioni, se si considera che essa ha cambiato profondamente la struttura della famiglia cinese. Una persona nata negli ultimi anni può trovarsi in una situazione familiare in cui non ha fratelli, sorelle, zii e nipoti.

Tuttavia, non possiamo sopravvalutare l’impatto della pianificazione familiare sul diritto delle successioni e, allo stesso tempo, sottovalutare gli altri fattori culturali e morali presenti in Cina. Come in qualsiasi altro ordinamento giuridico, il diritto delle successioni è strettamente collegato alla struttura della famiglia, che è profondamente mutata negli ultimi secoli in Cina. Da un lato, vi è stato un processo di modernizzazione della famiglia: nella tradizione cinese, la famiglia è un istituto piuttosto vasto, una sorta di società con un sistema di governo in cui il padre o il maschio più anziano è il capo, e la discendenza è tracciata attraverso la linea maschile; dopo la fine del sistema feudale, però, in Cina come nel mondo occidentale, la famiglia si è fondata sul matrimonio, inteso come istituto che crea un rapporto soprattutto tra marito e moglie, nonché tra genitori e figli. Dall’altro lato, si vede ancora oggi l’influenza della cultura cinese antica, soprattutto nelle zone meno sviluppate dal punto di vista economico, dove si segue ancora la risalente tradizione secondo cui solo i maschi hanno la capacità di succedere, non le donne anche

## JUS CIVILE



se sposate, sebbene l'art. 9 della Legge sulle successioni preveda chiaramente che i maschi e le femmine sono parificati con riferimento ai diritti successori. Sempre dal punto di vista culturale, un'altra consuetudine importante è il c.d. *Fen Jia Xi Chan*. *Fen Jia* vuol dire "separare la famiglia" e *Xi Chan* vuol dire "dividere il patrimonio familiare in comune". Il *Fen Jia Xi Chan* è spesso posto in essere in una grande famiglia con più di tre generazioni. Diversamente dalla successione testamentaria, con il *Fen Jia Xi Chan* i genitori, o i capi della famiglia, tramite una convenzione familiare, decidono prima della loro morte di separare la grande famiglia nelle famiglie più piccole dei loro figli e, allo stesso tempo, dividono i beni comuni alla grande famiglia. Come dicevamo poco sopra, i beni sono lasciati solo ai figli maschi, non alle figlie sia pure sposate, e solo i figli maschi hanno il dovere di mantenere i genitori anziani. Tuttavia, con la crescente disgregazione della famiglia tradizionale, questo antico istituto sta lentamente scomparendo.

3. – La Legge sulle successioni non contempla espressamente i principi generali del diritto delle successioni, ma è possibile desumerli da varie previsioni della suddetta Legge.

Il primo principio è l'eguaglianza tra i maschi e le femmine, previsto dall'art. 9. Come dicevamo, tale principio non è però ancora riuscito a superare del tutto le diverse abitudini tradizionali, anche se la situazione sta gradualmente migliorando.

Il secondo principio è l'autonomia privata. Il defunto può scegliere liberamente a chi destinare il suo patrimonio, tramite una successione testamentaria o un legato (art. 16, co. 2), oppure un c.d. *Yi Zeng Fu Yang Xie Yi*, ossia un accordo di legato con obbligo di mantenimento, stipulato tra il defunto e una persona fisica o una collettività (*Ji Ti*) (art. 31). Secondo l'accordo di *Yi Zeng Fu Yang Xie Yi*, il soggetto che mantiene il defunto prima della sua morte ha il diritto di acquistare il legato. Tuttavia, l'autonomia privata incontra sempre i limiti generali previsti dalla legge. Vi è stato per esempio un caso piuttosto famoso e discusso, denominato *Lu Zhou Yi Zhu An*: un marito aveva vissuto illegalmente con un'amante per molti anni, lasciando un testamento che attribuiva la maggior parte delle sue proprietà all'amante invece che alla moglie, la quale si era presa cura di lui negli ultimi giorni prima della morte. In tale caso, il giudice ha considerato invalido il testamento per violazione del buon costume e dell'ordine pubblico (ai sensi dell'art. 7 della Legge sui principi generali del diritto civile).

Il terzo principio è la tutela delle persone deboli, cioè anziani e bambini. Nel secondo capitolo (sulla successione legittima) della Legge, l'art. 13 prevede che in sede di divisione si debba tener conto della situazione degli eredi che non hanno la capacità di lavorare e di fare fronte alle proprie esigenze di vita. Inoltre, chi ha adempiuto maggiormente rispetto agli altri eredi il dovere di mantenere il defunto, oppure ha vissuto con lui, può ottenere più beni in sede di divisione. Ancora, chi, essendo capace di farlo, non abbia mantenuto il defunto, deve ricevere meno o nulla del suo patrimonio. L'art. 14 prevede poi che la persona la quale, pur non essendo erede, fosse mantenuta dal defunto essendo priva di capacità lavorativa e di qualsivoglia fonte di reddito,

# JUS CIVILE



oppure avesse mantenuto lei il defunto, possa ricevere un'adeguata quota dell'eredità. Per quanto riguarda inoltre i figli non ancora nati, la quota di eredità spettante ai nascituri deve essere tenuta da parte in sede di divisione.

È interessante rilevare che, diversamente da quanto può dirsi per la corrispondente soluzione italiana (art. 572 c.c., dove si arriva fino al sesto grado di parentela), esiste nel diritto cinese una norma con connotazione decisamente socialista. Secondo l'art. 32 della Legge sulle successioni, se taluno muore senza lasciare eredi né legatari (concetti questi su cui torneremo nel prosieguo), la successione si apre a favore dello Stato, cioè della collettività.

4. – In Cina il concetto del diritto successorio (*Ji Cheng Quan*) può essere utilizzato in due modi, sia in senso oggettivo sia in senso soggettivo. Nel senso oggettivo, esso designa una sorta di aspettativa giuridica (*Qi Dai Quan*), ovverosia una qualità, la capacità giuridica di divenire erede. Nel senso soggettivo, esso indica invece il diritto dell'erede di acquistare l'eredità dopo l'apertura della successione. Si tratta di un diritto patrimoniale assoluto, fondato su un rapporto familiare.

Secondo l'art. 6 della Legge sulle successioni, il diritto ereditario e di legato di un soggetto privo di capacità di agire (minori con meno di 8 anni o adulti che non riescono a comprendere il senso del loro comportamento secondo le norme dettate ora nella Parte generale del diritto civile) è esercitato per suo conto dal rappresentante legale. Per un soggetto che abbia invece capacità di agire limitata (minori con meno di 18 ma più di 8 anni o adulti che non riescono a comprendere completamente il senso del loro comportamento secondo le già citate norme dettate ora nella Parte generale del diritto civile), il diritto ereditario e di legato è esercitato dal rappresentante legale oppure dallo stesso soggetto interessato, ma con il consenso del rappresentante legale.

L'art. 7 della Legge sulle successioni prevede quattro casi in cui l'erede è escluso dalla successione come indegno: a) chi ha volontariamente ucciso il *de cuius*; b) chi ha ucciso altri eredi al fine di fare propria l'eredità; c) chi ha abbandonato, oppure maltrattato gravemente il *de cuius*; d) chi, in modo grave, ha creato un testamento falso, oppure ha alterato o distrutto il testamento che avrebbe dovuto regolare la successione. Rispetto all'art. 463 del Codice civile italiano, i casi di indegnità sembrano più limitati. Tuttavia, secondo l'"Interpretazione" sopra citata, anche chi ha tentato di uccidere il *de cuius* è escluso dalla successione (art. 11 dell'"Interpretazione").

Per quando riguarda la riabilitazione dell'indegno, qualora si tratti di chi è incorso in indegnità per i casi previsti dalle lettere a) o b) dell'art. 7 della Legge, il testamento in cui il defunto lo indichi come erede è considerato nullo (art. 11 dell'"Interpretazione"). Invece, nel caso (previsto dalla lettera c) della l'art. 7) di abbandono o maltrattamento grave, l'erede che, avendo svolto attività o tenuto atteggiamenti di pentimento, sia stato perdonato dal *de cuius*, potrebbe essere ammesso a succedere (art. 13 dell'"Interpretazione"). Per il caso previsto dalla lettera d) dell'art. 7, si può applicare in via analogica quest'ultima norma.

# JUS CIVILE



Secondo l'art. 22 della Legge sulle successioni, il testamento è nullo se è stato fatto in conseguenza di dolo o violenza. Si è rilevata in dottrina la necessità di coordinare tale previsione con la disciplina dell'indegnità, nel senso che, anche nel citato caso di dolo o violenza, l'erede dovrebbe essere escluso dalla successione. Sotto questo profilo, la differenza tra il diritto italiano e quello cinese non sembra così grande come si potrebbe pensare.

5. – Secondo l'art. 124 della Parte generale del diritto civile, i patrimoni privati legittimi delle persone fisiche possono essere ereditati in conformità alla legge. L'art. 3 della Legge sulle successioni prevede che le eredità sono i patrimoni personali legittimi lasciati da un cittadino al momento della sua morte, e che includono: a) redditi dei cittadini; b) alloggi, risparmi e beni di uso quotidiano dei cittadini; c) bosco, bestiame e pollame dei cittadini; d) oggetti culturali e libri dei cittadini; e) qualsiasi bene produttivo che secondo la legge possa essere di proprietà privata dei cittadini; f) diritti patrimoniali quali diritti d'autore e brevetti dei cittadini; g) altri patrimoni legittimi dei cittadini. Si tratta comunque sempre dell'attivo ereditario, poiché i debiti non fanno parte dell'eredità.

Si deve rammentare che la Legge sulle successioni è stata emanata negli anni ottanta del secolo scorso, quando la Cina iniziava le sue politiche di riforma e di apertura (*Gai Ge Kai Fang*). Quali potevano essere i beni privati e quali beni privati potevano essere oggetto di successione era una questione non solo giuridica, ma anche politica. Da questo punto di vista, si può capire come il legislatore cercasse di formulare una lista dei beni ereditabili. Tuttavia, alla lettera g) è dettata una clausola finale aperta, che lascia spazio agli altri beni ereditabili riconosciuti come tali dall'ordinamento. Secondo l'art. 3 dell'"Interpretazione", tali altri patrimoni legittimi dei cittadini includono titoli di credito, vari diritti di credito (con multiformi oggetti di natura patrimoniale), etc. Inoltre, sempre sulla questione di quali siano i beni ereditabili, esistono numerose norme speciali, per esempio l'art. 42 della Legge sulle assicurazioni in tema di premio assicurativo, gli artt. 9 e 10 della Legge sui diritti d'autore in tema di diritti ereditabili e non ereditabili, l'art. 50 della Legge sulle società di persone in tema di patrimoni sociali, l'art. 18 dell'"Interpretazione" sui risarcimenti dei danni personali in tema di danni morali, etc.

In dottrina si discute in questi ultimi anni se le proprietà virtuali, i negozi online, i profili sui social network e gli embrioni artificiali costituiscano o meno patrimoni ereditabili. Si tratta di questioni non facili da risolvere.

6. – Secondo l'art. 2 della Legge sulle successioni, la successione si apre al momento della morte. Gli effetti dell'apertura della successione si verificano anche in caso di dichiarazione di morte presunta, a partire dal giorno della sentenza che dichiara la morte presunta oppure dal giorno in cui è accaduto l'incidente (art. 48 della Parte generale del diritto civile). Si tratta di una nuova norma: secondo la soluzione precedente, cioè l'art. 2 dell'"Interpretazione",

# JUS CIVILE



l'apertura della successione avveniva invece nel giorno indicato dalla sentenza dichiarativa della morte presunta. Verificatasi l'apertura della successione, ogni erede a conoscenza di ciò deve informare gli altri eredi e l'esecutore testamentario.

Nel caso in cui più persone che sarebbero reciprocamente eredi muoiano nello stesso incidente, se il tempo della morte di ciascuna non può essere determinato, si presume che sia morta per prima la persona che non avrebbe altri eredi. Nel caso in cui si tratti di defunti appartenenti a diverse generazioni e che avrebbero tutti altri eredi, si presume che siano morti per primi i più anziani. Trattandosi invece di defunti appartenenti alla medesima generazione, si presume che siano deceduti nello stesso momento, restando così esclusa la possibilità che ereditino l'uno dall'altro, e risultando beneficiati i loro rispettivi eredi (art. 2 dell'“Interpretazione”). La *ratio* della norma appena ricordata è garantire (senza soluzioni rigide) che comunque si trovi un erede. Altrimenti, in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato.

Secondo l'art. 25 della Legge sulle successioni, una volta apertasi la successione, se l'erede vuole rinunciare all'eredità, deve farlo prima di aver disposto di essa (altrimenti, si tratterebbe di una rinuncia alla proprietà, non al proprio diritto successorio, secondo l'art. 49 dell'“Interpretazione”). Se viceversa non viene fatta alcuna dichiarazione di rinuncia, l'eredità si considera accettata. Per quanto concerne invece il legato, il legatario deve, entro due mesi dalla conoscenza del legato, dichiarare se intende accettarlo o rinunciarvi. Trascorso questo termine senza che intervenga alcuna dichiarazione, si considera che vi sia stata rinuncia al legato. Evidentemente, si tratta di una soluzione radicalmente diversa da quella del diritto italiano (artt. 649 e 650 c.c.).

La rinuncia ha efficacia retroattiva e deve essere fatta in forma scritta davanti agli altri eredi. Ma la rinuncia in forma orale è considerata valida se è riconosciuta dal suo autore e se può essere dimostrata con sufficienti prove (artt. 47 e 51 dell'“Interpretazione”). Se l'erede ha fatto la rinuncia oralmente davanti al giudice, essa deve essere registrata e firmata dal rinunciante (art. 48 dell'“Interpretazione”). Inoltre, secondo la dottrina, la rinuncia non può essere impugnata per errore vizio, bensì solo per errore ostativo.

È importante rilevare, infine, una limitazione prevista per la rinuncia: secondo l'art. 46 dell'“Interpretazione”, la rinuncia sarebbe nulla se comportasse l'impossibilità per l'erede di adempiere le sue obbligazioni. Inoltre, generalmente il rappresentante legale non può rinunciare all'eredità o al legato in nome e per conto del rappresentato.

7. – Anche se ciò non è previsto espressamente dalla Legge sulle successioni, la dottrina cinese ammette, come nel diritto italiano, l'azione di petizione di eredità e pure l'azione di mero accertamento della qualità di erede. L'azione di petizione di eredità può essere esercitata anche dal curatore dell'eredità. Tuttavia, diversamente dalla legge italiana (art. 533, comma 2, c.c.), tale azione non sembra imprescrittibile, perché nella Legge sulle successioni è contenuta una previsione sulla prescrizione con riguardo a qualsiasi diritto successorio. Secondo l'art. 8 della

## JUS CIVILE



citata Legge, la prescrizione delle azioni successorie è di due anni, a partire dalla data in cui l'erede conosce o dovrebbe conoscere la violazione dei suoi diritti. Inoltre, dopo vent'anni dall'apertura della successione non possono essere più proposte azioni legali. La prescrizione di due anni è piuttosto breve, ma ciò è in linea con la Legge sui principi generali del diritto civile del 1986. Invece, secondo l'art. 188 della Parte generale del diritto civile del 2017, la prescrizione ordinaria, cioè valevole per tutti i diritti salvo che altre leggi prevedano diversamente, è di tre anni. Si pone allora un delicato problema di interpretazione del sistema: la nuova legge, cioè la Parte generale del diritto civile, ha inteso modificare le prescrizioni di due anni previste in precedenza, portandole a tre anni, oppure ha voluto mantenere in vigore le diverse prescrizioni già contemplate da numerose previsioni speciali e in particolare, per il tema che qui si affronta, dalla Legge sulle successioni?

Si deve peraltro considerare che, secondo la Parte generale del diritto civile, le azioni di natura reale sono generalmente imprescrittibili e che, dopo l'apertura della successione, in mancanza di una rinuncia all'eredità, gli eredi sono considerati comproprietari dei beni. Pertanto occorre anche stabilire, in relazione a ciascun caso di specie, se la controversia in cui siano presenti eredi sia una controversia successoria oppure relativa a diritti reali.

**8.** – Secondo l'art. 10, l'eredità è attribuita nel seguente ordine: primo grado: coniuge, figli, genitori; secondo grado: fratelli e sorelle, nonni. Dopo l'apertura della successione, ereditano i successori del primo grado e quelli del secondo grado rimangono esclusi. In mancanza di eredi del primo grado, ereditano invece quelli del secondo grado (comma 1). I figli menzionati in questa legge sono i figli legittimi e naturali, i figli adottivi, nonché i figliastri che abbiano avuto una relazione di mantenimento con il defunto (comma 2). I genitori contemplati in questa legge comprendono i genitori per nascita, i genitori adottivi e i coniugi di questi per successive nozze i quali abbiano avuto una relazione di mantenimento con il defunto (comma 3). I fratelli e le sorelle menzionati in questa legge sono i fratelli e le sorelle germani (con entrambi i genitori comuni), i fratelli e le sorelle unilaterali, i fratelli e le sorelle adottivi e pure i fratellastre e le sorellastre che abbiano avuto una relazione di mantenimento con il defunto (comma 4). Come abbiamo veduto, il novero dei parenti che possono conseguire l'eredità è piuttosto limitato rispetto al diritto italiano (art. 572 c.c.). Ciò significa che, rispetto al diritto italiano, è più probabile, in Cina, che si verifichi la successione dello Stato, cui l'eredità è devoluta in mancanza di altri successibili.

Tuttavia, è interessante rilevare che, secondo la legge cinese, il genero o la nuora vedova che abbiano dato il contributo prevalente al mantenimento dei suoceri possono divenire eredi di primo grado (art. 12 della Legge sulle successioni). Inoltre, i figliastri che abbiano acquistato l'eredità del patrigno o della matrigna conservano la possibilità di ereditare pure dai propri genitori di nascita. E lo stesso vale anche per la situazione inversa (art. 21 dell'“Interpretazione”). Lo scopo di queste norme è favorire i comportamenti diretti al mantenimento degli anziani. È

## JUS CIVILE



sempre da questo punto di vista che può spiegarsi il fatto che i genitori sono considerati eredi di primo grado, in quanto l'eredità diviene una modalità per continuare a mantenere i genitori. Peraltro, le norme da ultimo considerate nonché la norma secondo cui il coniuge è sempre erede di primo grado sono piuttosto discusse nella dottrina cinese, perché risultano contrarie all'impostazione tradizionale, secondo cui il patrimonio dovrebbe rimanere il più possibile all'interno della famiglia.

**9.** – Secondo l'art. 11 della Legge sulle successioni, se un figlio del *de cuius* è morto prima di quest'ultimo, i discendenti del figlio possono acquistare l'eredità al suo posto. Generalmente, i discendenti possono succedere per rappresentazione solo nella quota di eredità che il loro padre o la loro madre avrebbe avuto il diritto di ricevere. La disciplina, intitolata *Dai Wei Ji Cheng*, assomiglia molto a quella delineata nell'art. 467 c.c., prevedendosi che il diritto di rappresentazione faccia subentrare i discendenti (secondo la legge cinese in esame, solo i nipoti, ma, secondo l'art. 25 dell'"Interpretazione", anche gli altri discendenti) nel luogo e nel grado del loro ascendente (secondo la legge cinese, però, solo se figlio del defunto). Tuttavia, i presupposti per la rappresentazione sono piuttosto diversi nel diritto cinese rispetto a quello italiano. Nel diritto cinese, infatti, la rappresentazione trova luogo solo nel caso di premorienza (dei figli rispetto alla persona della cui successione si tratta).

In Cina, si discute se il diritto di rappresentazione sia un diritto proprio, nel senso che chi lo esercita succede direttamente al *de cuius*, oppure un diritto in qualche modo rientrante nello schema della rappresentanza. In ogni caso, secondo l'art. 28 dell'"Interpretazione", diversamente dall'art. 468 del Codice civile italiano, se il primo chiamato è indegno, è escluso che i suoi discendenti possano acquistare l'eredità per rappresentazione.

Chi esercita il diritto di rappresentazione è erede di primo grado. Inoltre, se costui non ha capacità lavorativa, né alcuna fonte di reddito, oppure se ha adempiuto l'obbligo di mantenimento del defunto, può ricevere una quota di eredità maggiore rispetto a quella degli altri eredi (art. 27 dell'"Interpretazione").

La rappresentazione va tenuta distinta dalla "sub-successione" (*Zhuan Ji Cheng*). Secondo l'"Interpretazione", se l'erede che non abbia rinunciato all'eredità muore (dopo l'apertura della successione ma) prima della divisione, il suo diritto successorio si trasmette al di lui erede (art. 52). Prima della divisione, peraltro, anche il "sub-erede" può rinunciare al diritto di succedere.

**10.** – La successione testamentaria e i legati sono regolati nel capitolo terzo della Legge sulle successioni (artt. 16-22). Secondo l'art. 16, un cittadino può, mediante testamento, designare uno o più eredi legittimi come destinatari del suo patrimonio personale (comma 2). Inoltre, sempre mediante testamento, il testatore può attribuire il suo patrimonio personale allo Stato o a una collettività, oppure a qualsiasi persona diversa dagli eredi legittimi (comma 3). Con

## JUS CIVILE



l'espressione eredi legittimi, denominati *Fa Ding Ji Cheng Ren*, ci si riferisce agli eredi di primo o di secondo grado contemplati nell'art. 10 in tema di successione legittima. La fattispecie prevista dal comma 2 è la c.d. *Yi Zhu Ji Cheng*, cioè la successione testamentaria; per la fattispecie prevista dal comma 3, si parla di *Yi Zeng*, cioè di legato. Sembra pertanto che il concetto cinese di legato sia piuttosto diverso da quello italiano: nel diritto cinese, la distinzione fondamentale tra la successione testamentaria intesa come istituzione di erede e il legato concerne il soggetto che può ottenere il patrimonio del testatore, mentre nel diritto italiano concerne – tra gli altri profili – la responsabilità per il pagamento dei debiti ereditari.

Per quanto riguarda le forme testamentarie, sono riconosciuti in Cina cinque tipi di testamenti: testamenti per atto di notaio, testamenti olografi, testamenti olografi redatti da un rappresentante alla presenza di due testimoni, testamenti con registrazione delle parole (sempre con la presenza di due testimoni) e, in caso di urgenza, testamenti orali (art. 17 della Legge sulle successioni, dove si richiede anche in questo caso la presenza di due testimoni; peraltro, una volta che l'urgenza sia venuta meno, il testamento orale è nullo, qualora il testatore abbia la possibilità di ripeterlo in forma scritta). Il testamento notarile è prevalente rispetto alle altre forme testamentarie, nel senso che queste ultime non possono revocarlo o modificarlo (art. 20, comma 3, della Legge sulle successioni). Secondo l'“Interpretazione”, qualora il testatore lasci più testamenti fatti con diverse forme, essendovi un testamento per atto di notaio, prevale quest'ultimo; altrimenti, prevale il testamento più recente (art. 42 dell'“Interpretazione”).

In generale il testamento è un atto formale. Tuttavia, l'art. 35 dell'“Interpretazione” tenta di attenuare la rigidità del requisito della forma. Si prevede infatti che un testamento fatto prima dell'entrata in vigore della Legge sulle successioni, pur carente in misura lieve dal punto di vista formale, ma non in contrasto con la legge dal punto di vista contenutistico, possa essere considerato valido, se vi sono prove sufficienti per dimostrare la vera volontà del testatore. Inoltre, nonostante manchi una disciplina espressa al riguardo, in dottrina si discute pure della validità di testamenti scritti a macchina o in stampatello, nonché di testamenti congiuntivi o reciproci, su cui non è tuttavia possibile soffermarsi in questa sede.

Per quanto concerne la validità dei testamenti, secondo l'art. 22 della Legge sulle successioni, il testamento è nullo se il testatore non ha la capacità di agire, o se ha capacità di agire limitata. La volontà testamentaria, infatti, deve essere autentica. Anche nel caso di dolo o violenza il testamento è nullo. Parimenti nullo è il testamento falso. Il testamento solo alterato, invece, è nullo esclusivamente nella parte alterata. Secondo l'art. 41 dell'“Interpretazione”, se il testatore ha la capacità di agire al momento della redazione del testamento e successivamente la perde, l'atto rimane valido.

Circa l'interpretazione del testamento, occorre considerare che, nella Parte generale del diritto civile (2017), è contenuta una disciplina che distingue due tipi di interpretazione della volontà nei negozi giuridici: quella concernente le manifestazioni di volontà ove è presente una controparte e quella concernente le manifestazioni di volontà ove non è presente una controparte. Il primo tipo riguarda soprattutto l'interpretazione del contratto, mentre l'interpretazione del te-

# JUS CIVILE



stamento rientra sicuramente nel secondo tipo. Secondo l'art. 142 della Legge da ultimo citata, per l'interpretazione di una manifestazione di volontà ove è presente una controparte, si deve individuare il significato di essa tenendo conto soprattutto delle frasi e delle parole impiegate, nonché di tutte le clausole, della natura e dello scopo del negozio, degli usi e del principio di buona fede; per l'interpretazione di una manifestazione di volontà ove non è presente una controparte, si deve invece individuare la volontà autentica dell'unica parte, tenendo conto di tutte le clausole, della natura e dello scopo del negozio, degli usi e del principio di buona fede, senza limitarsi al senso letterale delle frasi e delle parole impiegate.

Inoltre, è importante notare che in Cina non esiste una disciplina sui diritti dei legittimari, né l'istituto della collazione. Per quanto concerne i limiti all'autonomia testamentaria, peraltro, l'art. 19 della Legge sulle successioni contempla un istituto denominato *Bi Liu Feng* (cioè "quota necessariamente rimasta"): il testamento deve attribuire una quota agli eredi legittimi che non abbiano capacità lavorativa e che non abbiano alcuna fonte di reddito. Secondo l'art. 37 dell'"Interpretazione", se il testamento non dispone in tal senso, è comunque necessario, in sede di divisione, conservare una quota per i citati eredi, potendo quanto residua essere distribuito in conformità al testamento. È necessario conservare una quota per l'erede che non abbia capacità lavorativa e che non abbia alcuna fonte di reddito persino se l'eredità non risulti sufficiente per il pagamento dei debiti ereditari (art. 61 dell'"Interpretazione").

**11.** – Come si è già accennato, in diritto cinese il legato è un tipo di disposizione testamentaria in cui il testatore attribuisce il suo patrimonio allo Stato, a una collettività, oppure a qualsiasi persona che non sia erede legittimo ai sensi dell'art. 10 della Legge sulle successioni. Il legatario deve dichiarare di accettare oppure di rifiutare il legato entro due mesi dal giorno in cui ha conoscenza di esso. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, si considera che abbia rinunciato al legato. Secondo l'art. 8 dell'"Interpretazione", se un rappresentante legale esercita tale diritto in nome e per conto del rappresentato, non può ledere gli interessi di quest'ultimo; in generale, pertanto, il rappresentante legale non può rinunciare al legato spettante al rappresentato.

In linea di principio, il legato non trasferisce direttamente la proprietà, bensì ha efficacia esclusivamente obbligatoria. Secondo l'art. 53 dell'"Interpretazione", se il legatario che ha dichiarato di accettare il legato muore prima della divisione, il diritto di accettare il legato si trasmette ai suoi eredi.

**12.** – Le altre disposizioni in tema di eredità sono contenute nel capitolo quinto della Legge sulle successioni.

A parte le norme sull'accettazione e sulla rinuncia all'eredità, già esaminate in precedenza, si tratta soprattutto delle regole sulla divisione dell'eredità. Secondo l'art. 26 della Legge sulle

## JUS CIVILE



successioni, salva la possibilità di accordi che dispongano diversamente, se un coniuge muore prima della divisione, la metà dei beni che fanno parte della comunione legale tra coniugi deve essere separata a beneficio del coniuge sopravvissuto, e solo l'altra metà fa parte dell'eredità. Peraltro deve essere separata per prima la parte dei beni che compone l'eredità, se vi è anche una parte di beni comuni della famiglia. La divisione deve comunque essere attuata in modo da non danneggiare l'eredità. In relazione ai beni non facilmente divisibili, si può procedere con rimborsi, compensazioni, oppure con la loro attribuzione in comproprietà.

Interessante è poi l'art. 30 della Legge sulle successioni, secondo cui, se uno dei coniugi muore e l'altro si risposa, quest'ultimo ha il diritto di disporre dei beni familiari senza che nessuno possa interferire sulle sue scelte. Si tratta di una norma molto importante per superare la risalente tradizione secondo la quale la vedova risposata non poteva disporre dei beni della famiglia del coniuge defunto.

Un'altra previsione rilevante concerne poi il pagamento dei debiti. Secondo l'art. 33 della Legge sulle successioni, i beni ereditari devono essere utilizzati innanzi tutto per pagare le tasse e i debiti del defunto, ma senza che gli eredi siano tenuti a rispondere oltre il valore dell'eredità, salvo che non decidano spontaneamente di farlo. Se invece l'erede rinuncia all'eredità, non deve pagare in alcuna misura né le tasse né i debiti del defunto.

Diversamente dal diritto italiano, in cui il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, nel diritto cinese, secondo l'art. 62 dell'“Interpretazione”, se l'eredità è già divisa e rimangono da pagare i debiti ereditari, se vi sono sia successori legittimi sia successori testamentari a titolo di erede sia legatari, tocca agli eredi legittimi pagare per primi i debiti. I debiti residui devono essere pagati dagli eredi testamentari e dai legatari in misura proporzionale al valore dei beni acquistati; anche se vi sono solo eredi testamentari e legatari, i debiti ereditari devono essere pagati dagli eredi testamentari e dai legatari in misura proporzionale al valore dei beni acquistati.

**13.** – Come si è già detto, la Cina sta attualmente vivendo una fase di codificazione e la Legge sulle successioni farà parte del futuro Codice civile. Siamo dunque in un momento piuttosto importante dal punto di vista della risistemazione della materia successoria. Tentiamo di elencare a seguire alcuni dei problemi oggi più discussi nella dottrina cinese.

1) L'oggetto della successione. Come abbiamo veduto, nell'attuale Legge vi è un elenco di beni che possono essere ereditati, ma la disciplina sembra troppo antiquata e rigida, essendo il patrimonio privato considerato sempre più ampiamente nell'ambito del progetto di riforma e più in generale della politica del governo. Peraltro su alcuni tipi di diritti reali, soprattutto quelli concernenti i terreni agricoli, vi è ancora un rigido controllo.

2) Il numero e le categorie degli eredi legittimi. In confronto a quella di molti altri Paesi, la soluzione cinese sembra eccessivamente limitata. Infatti, la Legge prevede solo due gradi di eredi. Conseguentemente, se una persona muore senza alcun familiare rientrante tra gli eredi di primo o di secondo grado, l'eredità è devoluta allo Stato o comunque alla collettività. Non è fa-

## JUS CIVILE



cile comprendere la *ratio* di un simile approccio. Per limitarsi a un solo esempio: uno zio (che non è erede legittimo secondo l'art. 10 della Legge sulle successioni) dovrebbe essere considerato più lontano, nella sua relazione personale con il defunto, rispetto allo Stato. Si pone dunque la seguente domanda: sarebbe opportuno considerare eredi anche ulteriori parenti e, qualora si propendesse per la risposta affermativa, fino a quale grado?

3) L'ordine della successione. Come si è veduto, i genitori e i figli, nonché i nonni e i nipoti, sono sostanzialmente parificati. Tale parificazione della posizione giuridica di ascendenti e discendenti è criticata dalla dottrina prevalente. Sembra preferirsi la soluzione italiana, secondo la quale i discendenti vengono prima rispetto agli ascendenti. Un altro problema discusso è quello dell'inserimento del coniuge nel primo grado. Parte della dottrina ritiene che sarebbe ancora una volta meritevole di attenzione la soluzione italiana, secondo la quale il coniuge non acquista una quota sempre fissa, bensì concorre in vario modo con i figli, con gli ascendenti e con i fratelli e le sorelle del defunto.

4) Le forme testamentarie. I cinque tipi di testamento riconosciuti dall'attuale Legge non sembrano soddisfare pienamente le esigenze della prassi in materia successoria. Al momento dell'entrata in vigore della Legge sulle successioni, cioè più di trent'anni fa, per esempio, un testamento in forma di video non era utilizzato di frequente, mentre ora è molto diffuso, come lo è il testamento stampato con il computer. Inoltre, è discutibile l'assoluta prevalenza assegnata attualmente al testamento per atto di notaio.

5) I testamenti congiuntivi o reciproci. Sappiamo che in Italia non sono ammessi i testamenti congiuntivi o reciproci, ma tale posizione è abbastanza discussa in Cina. In giurisprudenza, emerge spesso il problema di simili testamenti. Infatti, nella famiglia tradizionale cinese, è molto frequente che la famiglia non si separi, nemmeno dal punto di vista patrimoniale, fino a quando non sono morti entrambi i genitori. Sembra pertanto che il testamento congiuntivo o reciproco possa essere utile per alcune famiglie. Ma anche se si riconoscesse la validità di tali testamenti, rimarrebbe il problema di come regolarli, specialmente con riferimento all'eventualità che una parte muoia e che l'altra voglia modificare o revocare la sua precedente decisione.

6) I diritti dei legittimari. Secondo parte della dottrina, la mancanza nel diritto cinese di una disciplina dei diritti riservati ai legittimari nonché di una disciplina della collazione sarebbe inaccettabile, in quanto occorrerebbe limitare l'autonomia del testatore e al tempo stesso fare in modo che la successione svolga una funzione di sicurezza sociale. Secondo un orientamento, peraltro, simili istituti dovrebbero essere introdotti dal legislatore avendo cura di prevedere chiaramente i loro presupposti e i loro limiti di applicazione.

7) Le altre norme in tema di eredità. Anche se la Legge sulle successioni ha introdotto varie altre previsioni in tema di eredità, le previsioni in parola sono considerate ancora troppo semplici e generiche, e come tali inadatte a risolvere i complicati problemi che spesso si pongono nella pratica. Una questione senz'altro urgente da affrontare è quella di una migliore e più effettiva tutela dei creditori del *de cuius* nella fase di divisione dell'eredità.

## JUS CIVILE



14. – Ovviamente, un breve sguardo, come quello appena compiuto, sul diritto delle successioni cinese non è idoneo a chiarire tutti i dubbi che possono sorgere nel caso in cui si sia interessati ad approfondire la conoscenza della nostra esperienza giuridica. Dal punto di vista del diritto comparato, la Legge sulle successioni, già solo per il fatto che, come si è detto, è composta di soli 37 articoli, può apparire ancora piuttosto immatura e incompleta. Ma, dal nostro punto di vista, non possiamo sottovalutarne l'importanza e la modernità. A tale proposito, devono essere ricordati almeno tre punti. Il primo è il principio di eguaglianza: tanto tra maschi e femmine, quanto tra figli naturali e figli legittimi, non vi è alcuna differenza nell'ambito del diritto delle successioni. Il secondo è l'ampio spazio concesso all'autonomia privata: anche in considerazione della semplicità della legge, la successione testamentaria ha potuto assumere un ruolo centrale per il soddisfacimento delle esigenze emerse nella prassi. Il terzo è lo spirito marcatamente socialista che si trova riflesso in vari articoli: si pensi agli artt. 13, 14 e 19 della Legge sulle successioni, su cui ci siamo soffermati in precedenza.

Peraltro, rispetto al diritto italiano, nella nostra Legge sulle successioni mancano vari istituti importanti e tradizionali. Per esempio, la citata Legge non disciplina il beneficio di inventario, né i diritti dei legittimari, né la collazione, né i testamenti segreti, etc. Non possiamo dimenticare, inoltre, che taluni istituti, per esempio la rappresentazione e il legato, anche se possono essere tradotti in lingua italiana proprio con quei termini, hanno significati normativi assai diversi rispetto al diritto italiano.

Nonostante le differenze evidenziate, possiamo affermare che vi sono comunque molti istituti comuni alla Cina e all'Italia. In realtà, l'esperienza del diritto italiano è attentamente considerata anche dai giuristi cinesi, soprattutto in questo così importante momento di codificazione. Rimane da verificare quali saranno i cambiamenti introdotti in materia di diritto delle successioni nel nostro futuro Codice civile che, secondo il programma legislativo del governo cinese, entrerà in vigore fra due anni...